

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1539)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PRODI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(STAMMATI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

e col Ministro della Sanità

(ANSELMI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1979

Delega al Governo ad emanare norme
per l'attuazione di direttive della Comunità economica europea

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il Trattato di Roma, oltre a dettare per alcuni settori norme a contenuto dispositivo (articoli 12 e seguenti, 20 e seguenti, 85 e seguenti, eccetera), attribuisce al Consiglio e alla Commissione il potere di emanare regolamenti, direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, e direttive, le quali vincolano gli Stati membri ad adeguare le proprie normative per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Ed è appunto allo strumento della direttiva che gli articoli 100, 101 e 102 del Trattato affidano il compito del ravvicinamento delle legislazioni, considerato uno strumento essenziale per il funzionamento della Comunità economica europea, in quanto diretto ad eliminare le divergenze tra le normative nazionali, suscettibili di ostacolare la realizzazione degli obiettivi comunitari.

Nel campo della uniformizzazione del diritto il processo di integrazione europea si è sviluppato negli ultimi anni con un ritmo particolarmente intenso nei settori più disparati (produzione e commercio di beni e derrate per la tutela della sanità e la protezione del consumatore, disciplina di pubblici appalti, strumenti di misura, sicurezza del lavoro, eccetera), creando a carico degli Stati membri, destinatari delle direttive ai sensi dell'articolo 189 del Trattato, un'imponente serie di obblighi di adeguamento degli ordinamenti interni, di contenuto variabile a seconda dei principi sulle fonti di produzione giuridica e del tipo di regolamentazione vigente in ciascuno di essi sulle singole materie.

Per l'Italia la maggior parte delle direttive comunitarie, incidendo sui rapporti disciplinati con legge, ha comportato e comporta il ricorso al procedimento legislativo; il che ha portato a notevoli ritardi nell'adempimento dei suoi obblighi comunitari, sia per la complessità e il tecnicismo spesso ricorrenti nelle disposizioni da recepire, sia per l'esigenza di modificare e coordinare norme vigenti eterogenee e di assicurare al riguardo il concerto tra diversi Ministeri, sia per la naturale lunghezza dei tempi dell'*iter* parlamentare.

Ciò ha determinato l'inizio di numerose procedure contro l'Italia da parte della Commissione CEE ai sensi dell'articolo 169 del Trattato e, in diversi casi, pronuncie di condanna da parte della Corte di giustizia.

Una tale situazione, che pregiudica gravemente il prestigio e l'immagine del nostro Paese, infirma la credibilità del nostro impegno comunitario e influisce negativamente sullo stesso peso negoziale italiano nell'ambito del Consiglio dei ministri e degli altri organi della CEE, rischia di perpetuarsi e deteriorarsi ulteriormente, ove non si provveda con soluzioni idonee a recuperare il terreno perduto, smaltendo in tempi brevi il forte arretrato accumulatosi negli anni recenti.

Va ricordato che il Parlamento, su iniziativa del Governo, ha già rimosso una delle cause delle nostre inadempienze verso la Comunità istituendo con la legge 3 ottobre 1977, n. 863, un meccanismo semplificato di finanziamento dei regolamenti direttamente applicabili nel nostro ordinamento giuridico e, nel campo specifico delle direttive, con la legge 13 novembre 1978, n. 765, ha stabilito che le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovranno essere modificate con i decreti delegati da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, numero 825, al fine di adeguare la disciplina dell'IVA alle direttive, alle decisioni e alle raccomandazioni dei competenti organi della Comunità economica europea.

Riservandosi di studiare e mettere a punto un sistema stabile ed organico in materia di attuazione delle direttive comunitarie, per il momento il Governo ritiene che, per assicurare la emanazione più rapida possibile delle norme occorrenti al recepimento delle direttive già scadute e di quelle di prossima scadenza, occorra avvalersi dello strumento della delega legislativa, già utilizzato, del resto, per dare attuazione alle misure previste dal Trattato di Roma nel corso delle tre tappe transitorie.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge che è articolato in modo da garantire il pieno rispetto dei principi stabiliti in materia dalla Costituzione e la partecipa-

zione del Parlamento alla formulazione delle specifiche norme di attuazione delle direttive comunitarie.

Esso, infatti, con l'articolo 1:

1) fissa al 31 dicembre 1980 il termine ultimo per l'esercizio della delega;

2) obbliga il Governo all'osservanza dei principi direttivi e dei criteri contenuti nelle direttive da attuare (elencate nell'allegato), principi e criteri facilmente desumibili dalle motivazioni che sorreggono le direttive stesse;

3) prevede che i decreti delegati siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge del 3 ottobre 1977, n. 863.

Lo stesso disegno di legge circonda l'esercizio della delega di opportune cautele, dirette ad evitare che vengano create nuove strutture amministrative o previsti oneri finanziari non strettamente indispensabili, e salvaguarda i poteri delle regioni e delle province autonome ai fini dell'attuazione

dei decreti delegati nelle materie di loro competenza (articoli 3 e 4).

Peraltro non si è ritenuto di includere nella delega una serie di direttive incidenti su materie per le quali si pone l'esigenza di una disciplina organica e coordinata, che investe, talvolta, anche aspetti non considerati dalla normativa comunitaria e richiede, quindi, una più ampia e approfondita elaborazione. In ragione di tale criterio e sulla base di un'attenta valutazione effettuata da ciascuno dei Ministeri direttamente interessati, sono state escluse dal campo d'applicazione del provvedimento le direttive in materia di società, credito, assicurazione, ordini professionali, strumenti metrici ed altre.

Sono state altresì escluse sia le direttive che in base alla legislazione vigente sono suscettibili di attuazione a mezzo di Regolamenti o di decreti ministeriali (come ad esempio tutte quelle in materia di trattori agricoli e di autoveicoli a motore), sia le direttive per le quali sono in corso di esame da parte del Parlamento i provvedimenti legislativi di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1980, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i principi direttivi ed i criteri contenuti nelle direttive stesse su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate e con quello del tesoro, e saranno sottoposti al parere della Commissione parlamentare di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 ottobre 1977, n. 863, con le modalità ivi previste, fatta eccezione per il termine entro il quale la Commissione deve esprimere il parere, che viene stabilito in 30 giorni dalla richiesta.

Art. 2.

Con gli stessi decreti di attuazione delle direttive comunitarie o con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega, il Governo è autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti dell'ammenda fino a lire due milioni e dell'arresto fino ad un anno, applicabili congiuntamente o alternativamente.

Art. 3.

I Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente legge con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono.

Restano ferme, ai fini dell'attuazione dei medesimi decreti delegati, le competenze at-

tribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari.

Art. 4.

Quando i decreti delegati di cui all'articolo 1 prevedano, nei rigorosi limiti di delega, misure d'intervento finanziario non trovanti riscontro nella legislazione vigente e non rientranti nella ordinaria attività delle amministrazioni statali e regionali competenti, alla relativa spesa si provvederà, per il periodo di validità della presente legge, a carico del conto corrente infruttifero istituito, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale e denominato « Ministero del tesoro — Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma », la cui denominazione verrà, per l'occasione, integrata come segue: « Ministero del tesoro — Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Nell'ipotesi di cui al precedente comma in ciascun decreto verrà determinato il relativo onere e sarà disposto il prelievo del corrispondente importo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione agli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di pertinenza.

Per i decreti alla cui attuazione debbono provvedere le regioni ai sensi del secondo comma del precedente articolo, l'importo dell'onere a loro carico verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere successivamente assegnato alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

ALLEGATO

ELENCO DELLE DIRETTIVE

- | | |
|---|--|
| <p>1) n. 71/118 (Consiglio)
 concernente problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
 Scadenza 1° gennaio 1976.</p> <p>2) n. 72/461 (Consiglio)
 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
 Scadenza 1° gennaio 1974.</p> <p>3) n. 72/462 (Consiglio)
 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria per l'importazione di animali di specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi.
 Scadenza 1° gennaio 1976.</p> <p>4) n. 75/324 (Consiglio)
 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol.
 Scadenza 21 novembre 1976.</p> <p>5) n. 75/339 (Consiglio)
 concernente l'obbligo di mantenere un livello minimo di scorte combustibili fossili presso le centrali termo-elettriche.
 Scadenza 1° gennaio 1978.</p> <p>6) n. 75/404 (Consiglio)
 concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.
 Scadenza 31 dicembre 1975.</p> <p>7) n. 75/405 (Consiglio)
 concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche.
 Scadenza 31 dicembre 1975.</p> | <p>8) n. 75/431 (Consiglio)
 contenente modifiche alla direttiva numero 71/118 concernente problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
 Scadenza 1° gennaio 1977.</p> <p>9) n. 75/439 (Consiglio)
 concernente l'eliminazione degli oli usati.
 Scadenza 18 giugno 1978.</p> <p>10) n. 75/440 (Consiglio)
 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
 Scadenza 18 giugno 1977.</p> <p>11) n. 75/445 (Consiglio)
 recante modifiche alla direttiva 66/404 relativa alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione.
 Scadenza 1° luglio 1977.</p> <p>12) n. 75/716 (Consiglio)
 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.
 Scadenza 25 agosto 1976.</p> <p>13) n. 75/726 (Consiglio)
 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.
 Scadenza 19 novembre 1976.</p> <p>14) n. 76/117 (Consiglio)
 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.
 Scadenza 18 giugno 1977.</p> <p>15) n. 76/160 (Consiglio)
 concernente la qualità delle acque di balneazione.
 Scadenza 18 dicembre 1979.</p> |
|---|--|

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 16) n. 76/403 (Consiglio)
concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.
Scadenza 9 aprile 1978.
- 17) n. 76/628 (Consiglio)
recante quarta modifica alla direttiva 73/241 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e cioccolata destinati all'alimentazione umana.
Scadenza 20 luglio 1978.
- 18) n. 76/764 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici a mercurio del tipo a massima.
Scadenza 27 luglio 1980.
- 19) n. 76/767 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione e ai metodi di controllo di questi apparecchi.
Scadenza 27 gennaio 1978.
- 20) n. 76/769 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
Scadenza 27 luglio 1977.
- 21) n. 76/893 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Scadenza 23 maggio 1978.
- 22) n. 77/27 (Consiglio)
relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.
Scadenza 1° aprile 1977.
- 23) n. 77/93 (Consiglio)
relativa alle misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Scadenza 23 giugno 1978.
- 24) n. 77/94 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
Scadenza 22 giugno 1978.
- 25) n. 77/96 (Consiglio)
concernente la ricerca delle trichine alla importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali di specie suina.
Scadenza 1° gennaio 1979.
- 26) n. 77/98 (Consiglio)
contenente modifiche delle direttive 64/432, 72/461 e 72/462 nel settore veterinario.
Scadenza 1° gennaio 1978.
- 27) n. 77/312 (Consiglio)
concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo.
Scadenza 31 marzo 1978.
- 28) n. 77/435 (Consiglio)
relativa ai controlli da parte degli Stati membri delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.
Scadenza 1° settembre 1979.
- 29) n. 77/436 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e cicoria.
Scadenza 27 giugno 1978.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 30) n. 77/486 (Consiglio)
relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori emigranti.
Scadenza 2 agosto 1981.
- 31) n. 77/489 (Consiglio)
relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.
Scadenza 1° gennaio 1978.
- 32) n. 77/504 (Consiglio)
relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.
Scadenza 1° gennaio 1979.
- 33) n. 77/576 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.
Scadenza 1° gennaio 1981.
- 34) n. 77/799 (Consiglio)
relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.
Scadenza 1° gennaio 1979.
- 35) n. 78/50 (Consiglio)
concernente il completamento della direttiva 71/118 relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
Scadenza 1° gennaio 1978.
- 36) n. 78/319 (Consiglio)
concernente i rifiuti tossici e nocivi.
Scadenza 23 marzo 1980.
- 37) n. 78/609 (Consiglio)
contenente modifiche alla direttiva 73/241 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per i prodotti di cacao e cioccolata.
Scadenza 29 giugno 1979.
- 38) n. 78/610 (Consiglio)
concernente la protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.
Scadenza 5 gennaio 1980.
- 39) n. 78/611 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.
Scadenza 5 gennaio 1980.
- 40) n. 78/659 (Consiglio)
relativa alla qualità delle acque idonee alla vita dei pesci.
Scadenza 20 luglio 1980.
- 41) n. 78/669 (Consiglio)
contenente modifiche alla direttiva 71/305 sulle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici.
Scadenza 3 febbraio 1979.